



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Sede di Matera

Via Annibale Maria di Francia n° 40 - 75100 MATERA

Prot. usc. n. 59422/19AD

Prot. entr. n. 55820/2015



Matera, li 25.03.2015

AI COMUNE DI MATERA
Settore Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica
Via A. Moro
MATERA



Comune di Matera



Prot. 0014281/2015-25/03/2015

Classif. SETTORE.04.IN

INVIATA VIA E-MAIL

Oggetto: Art. 25 L.R. 23/1999 e ss.mm.ii. – Regolamento Urbanistico del Comune di Matera
Convocazione Conferenza di Pianificazione, di cui all'art. 36, c. 1, della L.R. 23/1999 e ss.mm.ii. del 25.03.2015.
Conferma Parere reso con nota ns Prot. 53435/19AD del 17.03.2015

Con riferimento alla Convocazione per la Conferenza di Pianificazione, di cui all'art. 36, c. 1, della L.R. 23/1999 e ss.mm.ii. in data odierna avente ad oggetto la discussione del Regolamento Urbanistico del Comune di Matera, questo Ufficio con la presente

CONFERMA

il parere reso con nota ns Prot. 53435/19AD del 17.03.2015 nel corso della precedente seduta della Conferenza di Pianificazione del 18.03.2015, ed allegato al Verbale agli atti della stessa Conferenza.

In aggiunta al parere di cui sopra, si ritiene indispensabile dover modificare quanto previsto nell'elaborato P.7 – Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. 7 – Grandezze Edilizie:

- Punto 1) *Superficie Utile* – Sul, modificando il primo punto, superfici escluse, riproponendo la corrispondente definizione del PRG vigente, che qui si riporta: “*Gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 20% della Sc.*”;

- Punto 2) *Numero dei livelli di pavimento sovrapposti* – NI, aggiungendo, dopo la parola “interrati” la seguente frase: “ad eccezione dei livelli seminterrati e interrati destinati esclusivamente ad autorimesse”.

Con riferimento al Punto 1), si ritiene opportuno dover riproporre la definizione attualmente vigente in quanto la definizione proposta nel R.U. in esame potrebbe limitare fortemente la previsione di superfici destinate a balconi e/o logge che, al contrario, potrebbero qualificare architettonicamente e funzionalmente gli interventi edilizi. La definizione proposta dal R.U., pertanto, andrebbe a rappresentare una penalizzazione verso quei progetti che, al contrario, potrebbero qualificare l'ambiente urbano di nuova progettazione. Con riferimento al Punto 2), si evidenzia che la normativa vigente in materia di “autorimesse e parcheggi” di cui alla L. 122/1989 prevede la realizzazione di superfici destinate a parcheggi ed autorimesse nei locali interrati degli edifici. Il numero crescente di autovetture per famiglia impone la necessità di dover favorire la realizzazione di tali superfici nel sottosuolo dei fabbricati, ed è pertanto opportuno che tali livelli interamente destinati a questa destinazione rimangano esclusi dal computo dei livelli di pavimento sovrapposti.

IL RESPONSABILE DI P.O.C.
Arch. Francesco BONANATA

